

**Parti**

Ricorrente: CV

Convenuta: DU

**Dispositivo**

L'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, e l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, devono essere interpretati nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, in cui un minore che aveva la residenza abituale in uno Stato membro è stato trasferito illecitamente da uno dei genitori in un altro Stato membro, i giudici di quest'altro Stato membro non sono competenti a pronunciarsi su una domanda avente ad oggetto il diritto di affidamento o la fissazione di un assegno alimentare in relazione al minore di cui trattasi, in mancanza di qualsiasi indicazione nel senso che l'altro genitore abbia accettato il trasferimento del minore o non abbia presentato domanda di ritorno dello stesso.

<sup>(1)</sup> GU C 152 del 30.4.2018.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítéltábla (Ungheria) il 18 gennaio 2018 — Ottília Lovasné Tóth / ERSTE Bank Hungary Zrt.**

(Causa C-34/18)

(2018/C 240/13)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Fővárosi Ítéltábla

**Parti**

Ricorrente: Ottília Lovasné Tóth

Resistente: ERSTE Bank Hungary Zrt.

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se si debba interpretare la lettera q) contenuta nel punto 1 dell'allegato alla direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori <sup>(1)</sup>, nel senso che — quale norma dell'Unione avente rango di norma di ordine pubblico — vieta, in un modo generale e che rende superfluo procedere a ulteriori analisi, che un soggetto mutuante imponga al debitore avente la qualità di consumatore una disposizione contrattuale, nella forma di una clausola generale o non negoziata individualmente, la cui finalità o il cui effetto sia quello di invertire l'onere della prova.
- 2) Nel caso in cui risulti necessario valutare, sulla base della lettera q) contenuta nel punto 1 dell'allegato alla direttiva 93/13, la finalità o l'effetto della clausola contrattuale, se si possa stabilire che osta all'esercizio dei diritti dei consumatori una clausola contrattuale:
  - in considerazione della quale il debitore che rivesta la condizione di consumatore abbia motivi fondati per ritenere che debba adempiere al contratto nella sua interezza, con tutte le sue clausole, nel modo e nella misura imposti dal soggetto mutuante e ciò anche sebbene il debitore ritenga che la prestazione richiesta dal soggetto mutuante non sia esigibile in tutto o in parte, o
  - il cui effetto consiste nel fatto che si limita o si esclude l'accesso del consumatore a una modalità di risoluzione di controversie fondata su una leale negoziazione, a causa del fatto che per il soggetto mutuante è sufficiente invocare tale clausola contrattuale al fine di considerare definita la controversia.

- 3) Nel caso in cui si debba prendere una decisione in merito al carattere abusivo delle clausole contrattuali elencate nell'allegato alla direttiva 93/13 alla luce dei criteri stabiliti all'articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, se soddisfi il requisito relativo alla redazione in modo chiaro e comprensibile previsto all'articolo 5 della direttiva di cui trattasi una clausola contrattuale che incide sulle decisioni del consumatore in relazione all'adempimento del contratto, alla soluzione di controversie con il mutuante mediante rimedi giudiziali e stragiudiziali o all'esercizio di diritti la quale, sebbene risulti grammaticalmente redatta in modo chiaro, produce effetti giuridici che possono essere determinati esclusivamente mediante l'interpretazione di norme nazionali, riguardo alle quali non esiste una prassi giurisdizionale uniforme al momento della stipulazione del contratto, e tale pratica non si sia consolidata nemmeno negli anni successivi.
- 4) Se si debba interpretare la lettera m) contenuta nel punto 1 dell'allegato alla direttiva 93/13 nel senso che una clausola contrattuale non negoziata individualmente può essere abusiva anche nell'ipotesi in cui legittimi la controparte contrattuale del consumatore a determinare unilateralmente se la prestazione di quest'ultimo sia conforme a quanto disposto nel contratto e nel caso in cui il consumatore riconosca di essere vincolato dalla stessa, e ciò altresì prima che i contraenti abbiano effettuato una qualsivoglia prestazione.

<sup>(1)</sup> GU 1993, L 95, pag. 29.

**Impugnazione proposta il 22 febbraio 2018 dalla Tulliallan Burlington Ltd avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 6 dicembre 2017, causa T-120/16, Tulliallan Burlington Ltd /Ufficio europeo per la proprietà intellettuale**

**(Causa C-155/18 P)**

(2018/C 240/14)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* Tulliallan Burlington Ltd (rappresentante: A. Norris, Barrister)

*Altre parti nel procedimento:* Ufficio europeo per la proprietà intellettuale, Burlington Fashion GmbH

**Conclusioni della ricorrente**

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale che respinge il ricorso proposto dalla Tulliallan Burlington Ltd (TBL) avverso la decisione della commissione di ricorso;
- annullare la decisione della commissione di ricorso [o, in subordine, rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché statuisca conformemente alla sentenza della Corte];
- condannare l'Ufficio europeo per la proprietà intellettuale (EUIPO) e la Burlington Fashion GmbH (BFG) alle spese sostenute dalla TBL nell'ambito della presente impugnazione.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente (in prosieguo: la «TBL») impugna la sentenza del Tribunale in base ai seguenti errori di diritto commessi da quest'ultimo:

1. Motivi vertenti sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 5 del RMUE <sup>(1)</sup>:

- a) Il Tribunale ha commesso un errore non formulando conclusioni in merito al «nesso».